

2. *Il permesso alla raccolta viene rilasciato dagli Uffici dell'Ente Parco, dai Centri Visite e dalle strutture indicate dall'Ente Parco stesso.*
3. *Il permesso viene rilasciato immediatamente ai soggetti che, muniti di valido documento di riconoscimento, presentino apposita richiesta.*
 - a) *Il permesso giornaliero può essere richiesto per il giorno stesso o per un giorno successivo.*
 - b) *Il permesso settimanale può essere richiesto anche per una settimana futura.*
 - c) *Il permesso annuale ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui viene richiesto.*
4. *Il permesso può essere richiesto anche via posta, allegando alla domanda indirizzata all'Ente Parco, copia di un documento di riconoscimento, il periodo per il quale viene richiesto (giornaliero, settimanale o annuale), allegando l'attestazione dell'avvenuto versamento sul c/c postale 10996619 intesto all'Ente Parco, della somma dovuta a norma dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento.*
5. *Il tesserino gratuito viene rilasciato previa presentazione di regolare documento di riconoscimento dal quale risulti la residenza all'interno dell'attuale perimetro del parco o previa dichiarazione, ai sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del richiedente di possedere case o terreni compresi all'interno dell'attuale perimetro del parco. Il permesso ha validità fino alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento.*
6. *Il rilascio dell'autorizzazione è individuale e pertanto non sono ammesse richieste cumulative.*
7. *Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione e sotto la sua responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.*

Art. 4 – Modalità di raccolta

1. *Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.*
2. *Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.*
3. *È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.*
4. *I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.*
5. *È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.*
6. *Ogni persona può raccogliere giornalmente una quantità massima di **due chilogrammi di funghi**. Detto limite viene elevato a **tre chilogrammi** per la raccolta di funghi lignicoli.*

7. *È vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.*
8. *La raccolta del **Tricholoma georgii** e **Calocybe gambosa**, detti volgarmente **Spignolo** o **Prugnolo**, è consentita, ad esemplari con diametro del cappello superiore a cm 2, solo nelle giornate di **Mercoledì, Sabato e Domenica**.*
9. *L'Ente Parco può autorizzare coloro per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro stagionale a raccogliere una quantità di funghi superiore ai due chilogrammi giornalieri per persona, ma comunque mai superiore a **cinque chilogrammi giornalieri per persona**. Per quanto riguarda il **Tricholoma georgii** e **Calocybe gambosa**, detto volgarmente **Spignolo** o **Prugnolo**, l'Ente Parco può autorizzare ai soggetti sopra indicati, la raccolta nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.*

Art. 5 - Vigilanza

1. *La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti dipendenti dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.*
2. *Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.*
3. *La documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per procedere alla ricerca ed alla raccolta dai funghi deve essere esibita, qualora richiesta, al personale addetto alla vigilanza.*
4. *Il tesserino che autorizza la raccolta dei funghi epigei all'interno del Parco (giornaliero, settimanale e annuale) è valido solo se accompagnato da un documento di riconoscimento e dall'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.*

Art. 6 – Violazioni e sanzioni

1. *Salvo che il fatto non costituisca reato da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le persone che nella raccolta dei funghi non osservino le norme contenute nel presente regolamento, sono soggette alla confisca dei funghi raccolti al ritiro del tesserino, se giornaliero, e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, **per ciascuna infrazione commessa, da £. 50.000 (pari ad Euro 25,82) a £. 2.000.000 (pari ad Euro 1032,911)**, come previsto dall'art. 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.*

Art. 7 – Rimando alla normativa

1. *Per quanto non espressamente previsto valgono le norme concernenti la disciplina per la raccolta dei funghi epigei, alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla L.R. 28 aprile 1994, n. 15, nonché la legge 24 novembre 1981, n. 689.*